

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 aprile 2022, n. 125

**CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso.**

**Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Foggia (DSS FG 60 - Foggia), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, da ubicare alla Via Michele Menichella n. 6/F11. Parere favorevole.**

### **Il Dirigente della Sezione**

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 328 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"*;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 1, lettera A., lett. b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 stabilisce il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità (e dell'accREDITAMENTO istituzionale) delle strutture riabilitative psichiatriche.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
  - 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
  - 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;
- (...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...).”

La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. prevede:

- all'art. 5, comma 1: “Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:

(...)

1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale;

1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici;

(...);”

- all'art. 7, che:

“

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità,

*rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.*

*6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*

*7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”.*

\*\*\*

Il R.R. n. 7/2002 – *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all'art. 4 *“Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero”.*

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”.*

Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 *“Procedure di riconversione e modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche”* la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS. LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), trasmettano alla scrivente lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna tipologia di struttura:

- a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
- b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.

Con nota prot. n. 0038098 del 27/04/2015, ad oggetto *“Determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche – ASL FG.”*, il Commissario Straordinario ed il Direttore del DSM della ASL FG hanno trasmesso *“il fabbisogno delle Strutture Riabilitative Psichiatriche della ASL FG, per adulti e minori, suddivise per tipologia, con l'indicazione del profilo di accreditamento, delle variazioni in posti letto, delle riconversioni e delle nuove istituzioni per il triennio 2013-2015.*

Con nota prot. n. A00\_151/18414 dell'08/07/2015 trasmessa al Direttore Generale ed al Direttore del DSM della ASL FG, il Servizio PAOSA ed il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), come previsto dalla D.G.R. n. 2711 del 18/12/2014, hanno approvato il suddetto schema di programmazione aziendale.

Successivamente, ad integrazione della sopra citata nota n. A00\_151/18414 dell'08/07/2015 di approvazione dello schema di programmazione aziendale, con nota prot. n. A00\_151/3155 del 07/04/2016 trasmessa

al Direttore Generale ed al Direttore del DSM della ASL FG, la Sezione PAOSA ha precisato, tra l'altro, con riferimento al DSS UNICO di Foggia, che *"nello schema di programmazione aziendale della ASL FG è previsto un Centro Diurno di nuova istituzione a gestione pubblica."*

Con PEC del 06/06/2016 il Direttore del DSM ASL FG ha trasmesso alla Sezione PAOSA la nota prot. n. U.0055178 del 31/05/2016 con cui il medesimo Direttore del DSM ed il Direttore Generale della ASL FG hanno espresso *"parere favorevole circa la verifica di compatibilità per la realizzazione delle seguenti strutture riabilitative psichiatriche:*

*(...)*

*CD sito nel Comune di Foggia: L'attuale fabbisogno aziendale prevedeva soltanto 2 CCDD, atteso che prima della DGR n. 2803 del 30.12.2014, i DSS di Foggia erano due. A seguito della citata delibera è stato istituito un solo DSS per l'intera città di Foggia. Ciò ha comportato la possibilità, in base agli abitanti complessivi, (152.770), di aumentare a 3 il fabbisogno dei CCDD all'interno del citato DSS. Tale fabbisogno non è soltanto teorico, ma trova fondamento anche nella presenza di un bisogno riabilitativo per questa tipologia di struttura, che le attuali strutture cittadine non riescono a soddisfare (...)."*

Con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 20/09/2016 questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia in relazione all'istanza della Società "Sicura S.r.l.s." di Foggia per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno denominato "CENTRO HOLDEN" con dotazione di n. 20 posti, da ubicare alla Via Antonio Gramsci snc.

Con PEC del 02/03/2020 acquisita al protocollo di questa Sezione al n.A00\_183/3824 del 06/03/2020, ad oggetto *"DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO PER UTENTI PSICHIATRICI "STELLA LUCENTE"*", lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Foggia ha trasmesso in allegato, *"ai sensi dell'art. 7 della legge Regionale Puglia n. 9 del 02.05.2017, istanza di Autorizzazione alla Realizzazione di un Centro Diurno per Utenti Psichiatrici denominato "Stella Lucente" sito in Foggia alla via Michele Menichella n. 6/F11 per n. 20 utenti, per il quale il Comune ai sensi dell'art. 7 comma 2 L.R. 9/2017 richiede la verifica di compatibilità alla Regione."*, a firma del legale rappresentante del CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, unitamente alla seguente documentazione:

- modello autReal di cui alla D.G.R. n. 2095/2004;
- copia del contratto preliminare di locazione;
- visura dell'immobile n. T118040 del 15/10/2019 rilasciata dall'Agenzia Entrate;
- certificato di agibilità del Comune di Foggia n. 30 del 29/07/2014;
- planimetria della struttura.

Con nota prot. n. A00\_183/10602 del 25/06/2021 ad oggetto *"Società Sicura S.r.l.s. di Foggia. Parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n. 26 del 20/09/2016, per la realizzazione nel Comune di Foggia, alla Via Antonio Gramsci snc, di n. 1 Centro Diurno con n. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "Centro Holden". COMUNICAZIONE."*, trasmessa al legale rappresentante della Società Sicura S.r.l.s. di Foggia, e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG e al Direttore del DSM della ASL FG, al Sindaco del Comune di Foggia ed al Dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Foggia, questa Sezione ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue:

*"Premesso che:*

- *con nota prot. n. AOO\_183/13330 del 09/10/2019 la scrivente Sezione ha comunicato alla S.V., ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "l'avvio del procedimento dichiarativo della decadenza del parere favorevole di compatibilità rilasciato da questa Sezione, con D.D. n. 26 del 20/09/2016, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione nel Comune di Foggia del Centro Diurno denominato "CENTRO HOLDEN", con assegnazione di un termine di gg. 20 per la proposizione di eventuali osservazioni in merito";*
- *(...);*

- con la Legge regionale n. 15 dell'8/6/2021 ad oggetto "Misure di semplificazione in materia sanitaria", pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 10/6/2021 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, è stato - tra l'altro - modificato l'art. 29 della L.R. n. 9/2017;
- in particolare, l'art. 1 "Modifiche all'articolo 29 della l.r. 9/2017" della L.R. n. 15/2021 recita:  
"1. All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:  
a) (...);  
b) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti  
**10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'art. 8, comma 2. (grassetto aggiunto).**  
(...)".

Per quanto sopra riportato;

considerato:

- che il parere rilasciato con la sopra menzionata D.D. n. 26 del 20/09/2016 è scaduto il 20/01/2019 (2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere);
- che per lo stesso non è stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione;

**si comunica alla S.V. che, ove la società fosse interessata, entro il termine del 31/07/2021 potrà essere presentata istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., nonché dell'autorizzazione comunale alla realizzazione, pena la dichiarazione di decadenza, con apposita determinazione, del medesimo parere.**"

Per tutto quanto sopra riportato;

questa Sezione, con Determinazione Dirigenziale n. 299 del 08/11/2021:

"atteso che la Società Sicura S.r.l.s. non ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio nei termini previsti dal sopra riportato comma 10 sexies dell'art. 29 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.", ha dichiarato "decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 20/09/2016 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità dal Comune di Foggia in relazione all'istanza della Società "Sicura S.r.l.s." di Foggia per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato "CENTRO HOLDEN", da ubicare alla Via Antonio Gramsci snc."

Per quanto sopra;

considerato che:

- in base all'art. 1, lettera A., lett. b), punto II. del R.R. n. 3/2006 "Il fabbisogno è stabilito in un centro diurno per ogni distretto fino ad 50.000 abitanti + un centro per eccedenze oltre i 50.000 di almeno 30.000 abitanti.";
- sulla base dei dati ISTAT al 01/01/2021 - 147.467 abitanti, il fabbisogno regolamentare nel DSS FG 60 - Foggia è di n. 3 Centri Diurni;
- risulta nell'ambito del DSS FG 60 - Foggia n. 1 Centro Diurno privato accreditato;
- nello schema di programmazione aziendale della ASL FG è previsto un Centro Diurno di nuova istituzione a gestione pubblica;
- pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell'ambito del DSS FG 60-Foggia per la tipologia di struttura di cui trattasi, ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di un solo Centro Diurno;
- nell'arco temporale del bimestre 08/01/2020 - 28/05/2020 è pervenuta solo la richiesta di verifica di

compatibilità inoltrata dal Comune di Foggia con la citata PEC del 02/03/2020 a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno inoltrata dal CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia (DSS FG 60 – Foggia) a seguito dell'istanza del CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare alla Via Michele Menichella n. 6/F11, con la prescrizione:

che il CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia del medesimo - trasmetta alla scrivente Sezione ed al Comune di Foggia contratto definitivo di locazione con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile situato nel Comune di Foggia, ubicato alla via Michele Menichella n. 6/F11, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. ;

e con la precisazione che:

- il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- il CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) presentata in data 18/02/2020 al Comune di Foggia, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Foggia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
- *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale."* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);
- allo stato, ai sensi dell'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, sono sospesi i nuovi accreditamenti dei Centri Diurni ex art. 4 R.R. n.7/2002, salvo quelli autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020).

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Responsabile P.O. "Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia (DSS FG 60 – Foggia) a seguito dell'istanza del CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare alla Via Michele Menichella n. 6/F11, con la prescrizione:

che il CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia del medesimo - trasmetta alla scrivente Sezione ed al Comune di Foggia contratto definitivo di locazione con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile situato nel Comune di Foggia, ubicato alla via Michele Menichella n. 6/F11, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. ;

e con la precisazione che:

- il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- il CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) presentata in data 18/02/2020 al Comune di Foggia, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Foggia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal CUS Consorzio Utilità

Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
- *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale."* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);
- allo stato, ai sensi dell'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, sono sospesi i nuovi accreditamenti dei Centri Diurni ex art. 4 R.R. n.7/2002, salvo quelli autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020).

- di notificare il presente provvedimento:

al Sindaco del Comune di Foggia;

allo Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive del Comune di Foggia;

al Direttore Generale dell'ASL FG;

al Direttore del DSM ASL FG;

al Legale Rappresentante del CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, Via Longano n. 20, Campobasso.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**

(Mauro Nicastro)